

Bruxelles, 22 maggio 2017
(OR. en)

9356/17

Fascicoli interistituzionali:
2016/0288 (COD)
2016/0286 (COD)

TELECOM 130
COMPET 421
MI 433
CONSOM 222
CODEC 842

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	12252/1/16 TELECOM 165 COMPET 486 MI 578 CONSOM 215 IA 72 CODEC 1269 REV 1 12257/16 TELECOM 166 COMPET 489 MI 579 CONSOM 216 IA 73 CODEC 1273
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche - Dibattito orientativo

In occasione del Consiglio TTE del 2 dicembre 2016 gli Stati membri si sono espressi praticamente all'unanimità nell'accogliere con favore gli ambiziosi obiettivi di connettività individuati dalla Commissione (anche in relazione al 5G) e nel riconoscere l'importanza della connettività digitale ad alta velocità per il progresso economico e sociale in Europa. Inoltre, molti hanno riconosciuto la necessità di potenziare gli incentivi agli investimenti nelle infrastrutture digitali ad altissima capacità e hanno sottolineato l'importanza della concorrenza quale mezzo principale per produrre benefici per gli utenti finali.

Gli Stati membri, così come le varie regioni al loro interno, si trovano in fasi di sviluppo delle infrastrutture di connettività fissa e senza fili piuttosto diverse. Alcuni, grazie alla notevole diffusione di reti avanzate e al loro intenso utilizzo da parte degli utenti finali, sono leader mondiali, mentre altri devono recuperare molto terreno e lo stanno facendo con ritmi piuttosto diversi. La banda larga fissa di accesso di prossima generazione è disponibile per il 76% dei cittadini europei; questo dato nasconde però differenze significative all'interno dell'UE, in cui si passa dal 99al 44%. Lo stesso andamento può essere osservato per quanto riguarda la diffusione: dietro la media dell'UE (27%) si cela una variazione che va dal 67al 3%. A metà 2016 la copertura 4G ha finalmente raggiunto il 96% degli europei, ma solo alla fine di un processo lungo: infatti, era ancora al 79% a fine 2014, quando negli USA aveva già raggiunto una copertura pari al 98%. Nel 2013, mentre lo Stato membro con le migliori prestazioni disponeva già di una copertura pari al 98%, tre Stati membri non disponevano ancora del 4G e altri dieci non arrivavano al 40% di copertura. Considerando che nell'Unione le prime aste della frequenza degli 800 MHz si sono svolte già nel 2010, ci sono voluti più di 6 anni per ottenere una copertura UE quasi universale. Se vogliamo che l'UE rappresenti un terreno di innovazione e crescita attraente e fertile, questo non deve verificarsi per il 5G.

Sebbene le specificità nazionali o locali possano spiegare in larga misura questa variazione, anche le differenze nelle pratiche normative contribuiscono a tali disparità. **Vi è quindi un chiaro margine per replicare o adattare alcuni fattori normativi di successo. È altresì possibile evitare pratiche normative che potrebbero scoraggiare il potenziamento delle reti esistenti o la diffusione di quelle sostanzialmente nuove**, da parte degli operatori storici o degli investitori alternativi.

Gli Stati membri hanno sostenuto gli obiettivi della proposta della Commissione, come anche l'importante ruolo di coordinamento e cooperazione nella regolamentazione delle telecomunicazioni che ha finora supportato i progressi compiuti nel mercato unico digitale. Inoltre, nelle conclusioni del giugno 2016, il Consiglio europeo ha chiesto un miglior coordinamento delle modalità di assegnazione dello spettro in modo da contribuire ad assicurare il primato dell'Europa nell'introduzione delle reti 5G.

Nella sua proposta di riforma delle norme in materia di telecomunicazioni, la Commissione ha presentato una serie di misure tese a promuovere investimenti competitivi nelle reti sia fisse che senza fili. La proposta si basa sull'idea che vi siano sempre più investimenti e concorrenza nell'ambito di condizioni locali diversificate e che occorra flessibilità per tenere conto delle specificità nazionali e, a maggior ragione, di quelle locali. Allo stesso tempo sostiene che a ciò debba accompagnarsi un maggior coordinamento a livello europeo, al fine di migliorare la trasparenza della regolamentazione, la prevedibilità e quindi la certezza per gli investitori - compresi i fornitori internazionali di capitali d'investimento - in tutta l'UE. Ciò implica che le discussioni sull'assetto istituzionale non possono avvenire senza tenere conto degli obiettivi globali della CODE e delle misure sostanziali proposte per conseguirli.

Per migliorare il coordinamento a livello europeo, la Commissione propone di riformare l'assetto istituzionale, anche modificando i compiti e la struttura organizzativa del BEREC. Avendo il vantaggio di essere composto da autorità nazionali indipendenti e specializzate, che hanno familiarità con i rispettivi mercati e sono sensibili alle pertinenti differenze che sussistono tra di essi, il BEREC ha la possibilità di resistere a una centralizzazione eccessiva. Inoltre, la Commissione propone di rafforzarne il ruolo così che possa assicurare che le lezioni di più ampia portata apprese dall'Europa nel perseguimento dell'obiettivo condiviso di una migliore connettività siano individuate e applicate in modo più sistematico.

L'attuazione più rigorosa delle norme applicabili permetterebbe di garantire che le migliori pratiche sul piano europeo siano condivise e seguite, tenendo conto delle circostanze locali in tutti gli Stati membri e senza indebiti ritardi. Tuttavia, ciò richiederebbe norme dettagliate, di più facile attuazione. In alternativa, si potrebbe lasciare agli Stati membri una flessibilità sufficiente, ma rafforzare l'attuale meccanismo di coordinamento a livello di UE. Dalle discussioni in corso a livello di gruppo è già emersa la necessità di una certa flessibilità nell'elaborazione delle norme chiave; la questione relativa a quali settori debbano essere interessati dal rafforzamento del meccanismo di coordinamento e in quale misura è quindi importante per il Consiglio TTE.

Si invitano pertanto i ministri a esprimere le loro opinioni su quanto precede concentrandosi sui seguenti quesiti:

- 1. Siete d'accordo nel ritenere che la certezza degli investimenti nel mercato unico richieda un quadro normativo chiaro e globale, come anche un coordinamento efficace della relativa applicazione pratica?**
- 2. Quale meccanismo di coordinamento sarebbe in grado di fornire agli investitori e ai concorrenti rassicurazioni adeguate in materia di prevedibilità, infondendo fiducia sul fatto che le migliori pratiche sono condivise e seguite?**
